

## **TI\_GERICHTE 11.2012.127 vom 2. Juli 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-07-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2012.127](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.127)

FR: TI\_GERICHTE 11.2012.127 du 2 juillet 2014

IT: TI\_GERICHTE 11.2012.127 del 2 luglio 2014

### **Regeste**

Contributo di mantenimento per il figlio di genitori non sposati

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 – come quella in esame – sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie esclusivamente patrimoniali, il valore litigioso raggiunga almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta alla legale dell'attrice il 19 settembre 2012, sicché l'appello, introdotto il 19 ottobre 2012 (ultimo giorno utile), è tempestivo.

#### **E. 2**

Nelle sue osservazioni del

#### **E. 6**

L'appellante contesta anzitutto il reddito del convenuto, che ammonterebbe non solo a fr. 15 000.– mensili, come ha accertato il Pretore aggiunto, bensì ad almeno fr. 19 987.50, dovendosi cumulare allo stipendio di fr. 13 200.– mensili almeno fr. 6000.– per provvigioni e fr. 787.50 di reddito da capitale, senza considerare il valore degli immobili né il fatto che AO 1 è “azionista della \_\_\_\_\_ SA, società di famiglia”. Ora, il primo giudice ha accertato nella fattispecie uno stipendio “variabile tra fr. 12 000.– e fr. 14 000.– mensili oltre alle provvigioni”, retribuzione che nel 2008 è risultata complessivamente di fr. 20 461.90 mensili netti, ma che nel gennaio e febbraio del 2009 è scesa mediamente a fr. 15 835.65 netti mensili. Onde, per il Pretore aggiunto, entrate di almeno fr. 15 000.– mensili netti (sentenza impugnata, pag. 5 nel mezzo). Dandosi un lavoratore dipendente, il reddito determinante è – di regola – quello conseguito al momento del giudizio, più la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi), se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). Lo stipendio di AO 1 si compone di una parte fissa e di una variabile, la quale dipende dalle provvigioni percepite in base alle vendite (interrogatorio formale del 23 luglio 2010, risposta n. 1). La tassazione 2007 attesta un reddito imponibile di fr. 141 554.– annui complessivi, pari a fr. 11 975.– mensili (doc. 2). Lo stipendio complessivo del 2008 è risultato in media, come ha accertato il Pretore aggiunto, di fr. 20 461.90 netti mensili (doc. 13). Del 2009 figurano agli atti solo i

conteggi dei primi due mesi, dai quali si evince uno stipendio complessivo di fr. 18 652.65 netti nel gennaio e di fr. 13 018.65 netti nel febbraio (doc. 11 e 12). Di fronte a fluttuazioni tanto marcate si impone prudenza nel formulare una prognosi sul reddito medio del convenuto. Pur con una certa cautela si può prevedere nondimeno, nelle condizioni illustrate, che la rivendita di automobili possa assicurare al dipendente un guadagno medio di fr. 16 000.– mensili anche a medio o lungo termine. Gli importi che precedono (dal 2009 in poi) non risultano comprendere, per contro, assegni di famiglia. Al reddito da attività lucrativa si cumula, per la determinazione dei contributi alimentari, quello della sostanza (DTF 117 II 17 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 5A\_14/2008 del 28 maggio 2008 consid. 5 in: FamPra.ch 2009 206; RtiD II-2013 pag. 789 consid. 4). In concreto emerge dalla tassazione 2007 che AO 1 possedeva, a quel tempo, un patrimonio di fr. 315 000.– e fruiva di un reddito da capitali di fr. 521.– annui (doc. 2). L'interessato ha dichiarato nondimeno all'interrogatorio formale del 23 luglio 2010 di avere investito “nel frattempo” fr. 358 000.– nell'acquisto di una proprietà per piani a \_\_\_\_\_ (verbale, risposta n. 2). Il reddito, per altro modesto, di quel capitale non è durato quindi che un paio d'anni (ai fini dell'attuale giudizio) e per la sua entità non appare incidere apprezzabilmente sulle entrate – presunte – del convenuto a medio o lungo termine. Tanto vale attenersi dunque al reddito di fr. 16 000.– mensili netti stimato dianzi.

#### **E. 7**

Afferma l'appellante che il fabbisogno minimo del convenuto, calcolato dal Pretore in fr. 9156.– mensili (sentenza impugnata, pag. 5 a metà), era di soli fr. 6879.50 mensili tra il luglio del 2007 e l'ottobre del 2010, non superando fr. 7419.50 mensili nemmeno in seguito. L'attrice contesta in particolare la spesa di fr. 1000.– mensili riconosciuta dal primo giudice come “forfait auto”, che chiede di ridurre a fr. 523.50 mensili, e quella di fr. 1750.– mensili ammessa per l'esercizio del diritto di visita a \_\_\_\_\_, di cui postula la riduzione a fr. 514.– mensili dall'ottobre del 2010. a) Relativamente ai costi d'automobile, il Pretore aggiunto ha ammesso la spesa forfettaria di fr. 1000.– esposta dal convenuto fondandosi sui documenti da 6 a 9. L'appellante obietta che a sostegno della pretesa non v'è alcun giustificativo. Non può pretendere tuttavia che AO 1 raggiunga il posto di lavoro a spese della ditta. Tanto meno ove si pensi che P \_\_\_\_\_ si vede riconoscere nel proprio fabbisogno minimo il costo di un' \_\_\_\_\_, compresa un'indennità per il carburante (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Quanto all'importo di fr. 1000.– mensili, esso non appare eccessivo ove appena si consideri che per spostarsi da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (e ritorno, ovvero circa 70 km giornalieri), l'autorità fiscale riconosce un'indennità tra fr. –.65 e –.70/km (art. 3 cpv. 2 in fine del decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche: RL 10.2.2.1.1). Su questo punto l'apprezzamento del primo giudice resiste di conseguenza alla critica. b) Circa il costo del diritto di visita (fr. 1750.– mensili), l'appellante sostiene che la cifra è “sproporzionata e non corrisponde alle spese effettive”, tanto più che il Pretore aggiunto l'ha riconosciuta anche prima dell'ottobre del 2010, quando essa risiedeva ancora nel Cantone Ticino. L'appellante allega inoltre che il convenuto non si è recato a \_\_\_\_\_ più di due volte l'anno (per complessive due settimane), che egli non deve soggiornare in alberghi di lusso, che le spese per vacanze trascorse con lei in Italia esulano dall'esercizio del diritto di visita e che i costi di viaggio quando essa torna a \_\_\_\_\_ sono sopportati dalla madre, motivo per cui andrebbero aggiunti al fabbisogno minimo di quest'ultima. In definitiva nel fabbisogno del convenuto l'appellante riconosce solo fr. 514.– mensili dall'ottobre del 2010 in poi (prima trasferita del padre nell'emirato). Che le spese legate all'esercizio del diritto di visita siano per principio a carico del genitore

beneficiario di tale diritto è indubbio (sentenza del Tribunale federale 5A\_885/2011 del 17 gennaio 2013, consid. 3.3.1; Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 4<sup>a</sup> edizione, n. 20 ad art. 273 ). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare tale principio anni addietro (Rep. 1994 pag. 145), precisando che le spese in questione comprendono – ove occorra – anche quelle di soggiorno (I CCA, sentenza inc. 106/90 del 20 marzo 1991, consid. 1; inc. 11.2000.34 del

#### **E. 10**

Relativamente al fabbisogno minimo di P \_\_\_\_\_, l'appellante adduce che, rispetto ai fr. 3559.– mensili calcolati dal Pretore aggiunto, esso ammonta a fr. 7455.– mensili fino al dicembre del 2009 e ad almeno fr. 4000.– mensili dopo di allora. Fino al 31 dicembre 2009 occorrerebbe tenere conto infatti delle imposte dovute in Svizzera, come pure dei costi del carburante, tanto più che il convenuto stesso riconosceva un fabbisogno minimo di fr. 5000.– mensili. Dopo il trasferimento a \_\_\_\_\_ l'appellante chiede inoltre che alla madre siano riconosciuti i costi delle trasferte in Svizzera per consentire a AO 1 di esercitare il diritto di visita. a) A ragione l'appellante chiede di inserire nel fabbisogno minimo di P \_\_\_\_\_ le imposte dovute in Svizzera fino al 31 dicembre 2009 (DTF 114 II 394 consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A\_797/2012 del 18 marzo 2013, consid. 2.4), imposte che non sono dovute invece a \_\_\_\_\_ – secondo l'accertamento non contestato del Pretore aggiunto – giacché nell'emirato non si riscuotono tributi sul reddito delle persone fisiche (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Non conoscendosi l'onere fiscale dell'interessata fino al 2009, occorre procedere per apprezzamento. E nella fattispecie, visti i proventi (cui si cumulano i contributi alimentari per la figlia), tale aggravio può stimarsi attorno ai fr. 4000.– mensili. b) È vero inoltre che fino al 31 dicembre 2009 il costo dell'alloggio di P \_\_\_\_\_ ascendeva a fr. 3000.– mensili (e non solo a fr. 533.– mensili, pari alla quota di spese condominiali pagate a \_\_\_\_\_). Tolta la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia (fr. 1000.–: sopra, consid. 8a), nel fabbisogno minimo di lei vanno inseriti così fr. 2000.– mensili. Quanto al costo del carburante, nel 2010 P \_\_\_\_\_ era senza attività lucrativa e l'appellante non spiega perché la spesa di fr. 120.– mensili riconosciuta dal primo giudice non sarebbe stata sufficiente per l'uso di un veicolo adoperato a scopo di diporto. Tenuto conto di ciò, fino al 31 dicembre 2009 il fabbisogno minimo di P \_\_\_\_\_ risulta neanche di fr. 9026.– mensili. c) Circa il costo delle trasferte che l'appellante propone di includere nel fabbisogno minimo della madre dal 2010 in poi, già si sono riconosciute le spese per tre viaggi annui finanziati dal padre (sopra, consid. 7b). Che P \_\_\_\_\_ sovvenzioni ulteriori trasferte della figlia da \_\_\_\_\_ al Ticino non consta. Ad ogni buon conto, l'interessata si vede già includere nel fabbisogno minimo una spesa di fr. 140.– mensili (pari a fr. 1680.– annui) per l'“abbonamento lavatrice e allarme” riferita ai tempi in cui essa abitava a \_\_\_\_\_. Non risulta che tale spesa sussista a \_\_\_\_\_, ciò che finanzia – comunque sia – un ulteriore viaggio della figlia da \_\_\_\_\_ al Ticino (stimato in fr. 1100.–: sopra, loc. cit.). Non si giustifica pertanto di includere ulteriori voci di spesa nel fabbisogno minimo di P \_\_\_\_\_. Per di più, a parte l'ammontare effettivo degli oneri condominiali da lei pagati a \_\_\_\_\_ (fr. 533.– mensili), quel fabbisogno minimo di fr. 3559.– mensili è calcolato in base a parametri svizzeri. Rapportato (dal 1° gennaio 2010) al costo della vita nell'emirato, esso va moderato di un quinto (sopra, consid. 8b). Dal 1° gennaio 2010 in poi non eccede di conseguenza fr. 2955.– mensili arrotondati.

#### **E. 11**

Dovendosi provvedere al mantenimento di un figlio, l'art. 285 cpv. 1 CC stabilisce che il contributo alimentare va commisurato alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla partecipazione del genitore non affidatario alle cure del figlio (art. 285 cpv. 1 CC). Quanto al riparto dell'onere tra genitori non sposati, secondo la giurisprudenza di questa Camera esso deve orientarsi al rispettivo margine di disponibilità mensile (RtiD I-2012 pag. 883 n. 5c con richiami). Il criterio merita sicura conferma (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 4<sup>a</sup> edizione, n. 16 ad art. 285), ma non si esaurisce in una semplice operazione aritmetica. Implica anche un giudizio di equità (nel senso dell'art. 4 CC; Perrin in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 285). Accertata la rispettiva capacità economica dei genitori, si devono ponderare anche le particolarità del caso concreto. Per equità, ad esempio, il giudice può esonerare un genitore di scarsa disponibilità economica dal contribuire al fabbisogno in denaro del figlio a lui affidato se l'altro genitore ha una capacità economica superiore alla media (DTF 120 II 290 consid. 3a/cc in fine). Non si disconosce che nella fattispecie l'art. 285 cpv. 1 CC non è direttamente applicabile (sopra, consid. 5 secondo paragrafo). A parte il fatto però che l'appellante non ne contesta i principi, trattandosi di suddividere il mantenimento di un figlio tra genitori non sposati la norma in questione (e la giurisprudenza a essa relativa) non fa che porre criteri d'ordine generale ispirati all'equità. Non enuncia dunque soluzioni che potrebbero offendere il precetto di uguaglianza tra le parti o collidere con quello della parità di trattamento fra genitori.

## E. 12

Nella fattispecie la disponibilità economica dei genitori si presenta come segue: Dal 24 luglio 2007 al 31 dicembre 2009: Reddito di AO 1, senza assegni familiari  
fr.

## E. 16

000.– Fabbisogno minimo	fr. 8 356.–
Disponibilità	fr. 7 644.– mensili Reddito di
P _____, senza assegni familiari	fr. 14 225.– Fabbisogno minimo
	fr. 9 026.–
Disponibilità	fr. 5 199.– mensili Fabbisogno in
denaro di AP 1	fr. 1 915.– mensili Proporzionalmente AO 1 va
tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1 140.– mensili (arrotondati).	
Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale	
risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1 050.– va riformato di	
conseguenza. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010: Reddito di AO 1, senza assegni	
familiari	fr. 16 000.– Fabbisogno
minimo	fr. 8 871.–
Disponibilità	fr. 7 179.– mensili Reddito di
P _____, senza assegni familiari	fr. 4 500.– Fabbisogno
minimo	fr. 2 955.–
Disponibilità	fr. 1 545.– mensili Fabbisogno in
denaro di AP 1	fr. 1 510.– mensili Proporzionalmente AO 1 va
tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1 245.– mensili (arrotondati).	
Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale	
risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1 050.– va riformato di	
conseguenza. Dal 1° gennaio 2011 al 24 luglio 2013 (6° compleanno): Reddito di AO 1,	

senza assegni familiari fr. 16 000.– Fabbisogno  
minimo fr. 8 871.–  
Disponibilità fr. 7 179.– mensili Reddito di  
P\_\_\_\_\_, senza assegni familiari fr. 4 500.– Fabbisogno  
minimo fr. 2 955.–  
Disponibilità fr. 1 545.– mensili Fabbisogno in  
denaro di AP 1 fr. 1 690.– mensili Proporzionalmente AO 1 va

tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1390.– mensili (arrotondati).  
Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale  
risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1050.– va riformato di  
conseguenza. Dal 25 luglio 2013 al 24 luglio 2019 (12° compleanno): Reddito di AO 1,

senza assegni familiari fr. 16 000.– Fabbisogno  
minimo fr. 8 871.–  
Disponibilità fr. 7 179.– mensili Reddito di  
P\_\_\_\_\_, senza assegni familiari fr. 4 500.– Fabbisogno  
minimo fr. 2 955.–  
Disponibilità fr. 1 545.– mensili Fabbisogno in  
denaro di AP 1 fr. 1 820.– mensili Proporzionalmente AO 1 va

tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1500.– mensili (arrotondati).  
Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale  
risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1200.– va riformato di  
conseguenza. Dal 25 luglio 2019 alla maggiore età o al termine della formazione : Reddito

di AO 1, senza assegni familiari fr. 16 000.– Fabbisogno  
minimo fr. 8 871.–  
Disponibilità fr. 7 179.– mensili Reddito di  
P\_\_\_\_\_, senza assegni familiari fr. 4 500.– Fabbisogno  
minimo fr. 2 955.–  
Disponibilità fr. 1 545.– mensili Fabbisogno in  
denaro di AP 1 fr. 2 080.– mensili Proporzionalmente AO 1 va

tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1710.– mensili (arrotondati).  
Non ravvisandosi circostanze particolari che inducano a scostarsi per equità da tale  
risultato, il contributo alimentare fissato dal Pretore in fr. 1500.– va riformato di

conseguenza. I contributi alimentari vanno ancorati infine all'indice nazionale dei prezzi al  
consumo cui si riferisce la tabella 2007 (novembre del 2006) correlata alle raccomandazioni  
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo .  
13. In conclusione l'appello dell'attrice merita parziale accoglimento. Le spese del giudizio  
odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Nella  
decisione impugnata il Pretore aggiunto obbligava AO 1 a versare alla figlia contributi  
alimentari per complessivi fr. 270 000.– circa (presumendo la scadenza del contributo alla  
maggiore età). In questa sede l'appellante chiede contributi alimentari per circa fr. 540 000.–  
complessivi e si vede riconoscere poco più di fr. 322 000.– complessivi. Esce dunque  
vittoriosa per circa un quinto. Deve sopportare così i quattro quinti delle spese processuali e  
rifondere alla controparte, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un  
avvocato, un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'attuale giudizio si ripercuote anche sul  
dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado (che il Pretore ha  
suddiviso a metà). Davanti al Pretore aggiunto l'attrice sollecitava contributi alimentari per  
circa fr. 520 000.– complessivi. Ottiene dunque causa vinta per circa tre quinti, sicché si

giustifica di addebitarle due quinti degli oneri, mentre il resto va a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla figlia un'indennità per ripetibili ridotte. 14. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 3. AO 1 è condannato a versare a P\_\_\_\_\_, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi di mantenimento per la figlia AP 1: fr. 1140.– mensili dal 24 luglio 2007 al 31 dicembre 2009, fr. 1245.– mensili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, fr. 1390.– mensili dal 1° gennaio 2011 al 24 luglio 2013, fr. 1500.– mensili dal 25 luglio 2013 al 24 luglio 2019 e fr. 1710.– mensili dal 25 luglio 2019 fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o professionale nel caso in cui, al complemento della maggiore età, questa non fosse ancora stata ultimata. I contributi alimentari vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2008 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del novembre 2006 (112.3 punti), ferma restando per il convenuto la possibilità di dimostrare che il suo stipendio non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro. Eventuali assegni familiari spettano all'attrice in aggiunta ai contributi di mantenimento. 4. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 200.– sono poste per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 3000.– per ripetibili ridotte. II. Le spese giudiziarie di appello, di complessivi fr. 1500.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione a: – avv.; – avv.. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.